

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 14 novembre 2020, n. Z00067

Rettifica Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00066 del 13 novembre 2020 emessa ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Oggetto: Rettifica Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00066 del 13 novembre 2020 emessa ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00066 del 13 novembre 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, anche alla luce dell'ultimo aggiornamento epidemiologico settimanale alla data odierna;

RITENUTO opportuno, pertanto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, prevedere che nei giorni festivi e prefestivi siano chiuse le grandi strutture di vendita compresa qualsiasi attività commerciale con una superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadrati, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire una maggiore efficacia del provvedimento teso alla mitigazione della diffusione del virus nel territorio regionale, rettificare l'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00066 del 13 novembre 2020, nel seguente modo:

1. Nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 15, comma 1, lettera l), della l.r. 6 novembre 2019, n. 22, Testo Unico del Commercio, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, e comunque qualsiasi attività commerciale con una superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadrati. Sono fatte salve le attività commerciali dirette alla vendita di generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, le tabaccherie ed edicole;
2. Nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, sono chiuse le attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari; sono altresì chiusi i mercatini degli hobbisti e i mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari.
3. Le attività commerciali escluse dalle chiusure previste dalla presente ordinanza ovvero dalle chiusure stabilite dal DPCM del 3 novembre 2020, sono comunque tenute a garantire:
 - a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento;
 - b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti;
 - c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell'allegato 9 del citato DPCM del 3 novembre 2020 *"Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenzadelle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020"*.

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

- di rettificare l'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00066 del 13 novembre 2020, nel seguente modo:

Art. 1**(Disposizioni per le grandi strutture di vendita)**

1. Nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 15, comma 1, lettera l), della l.r. 6 novembre 2019, n. 22, Testo Unico del Commercio, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, e comunque qualsiasi attività commerciale con una superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadrati. Sono fatte salve le attività commerciali dirette alla vendita di generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, le tabaccherie ed edicole;
2. Nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, sono chiuse le attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari; sono altresì chiusi i mercatini degli hobbisti e i mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari.
3. Le attività commerciali escluse dalle chiusure previste dalla presente ordinanza ovvero dalle chiusure stabilite dal DPCM del 3 novembre 2020, sono comunque tenute a garantire:
 - a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento;
 - b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti;
 - c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell'allegato 9 del citato DPCM del 3 novembre 2020 *"Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020"*.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione e sono efficaci fino al 30 novembre 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio; è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti